

REGIONE PIEMONTE



PROVINCIA DI NOVARA

COMUNE DI CAVAGLIETTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Convenzione tra i Comuni di Bogogno e Cavaglietto per la gestione in forma associata delle funzioni afferenti all'area del servizio tecnico comunale art. 30 D.Lgs. 18.Ago.2000 n. 267 e s. m. i. – modifica per ampliamento al Comune di Divignano con decorrenza 01.Gen.2016.

L'anno **duemilaquindici** addì **sedici** del mese di **dicembre** alle ore **21,00** nella Sala Consigliare, regolarmente convocato in tempo utile mediante avviso scritto a tutti i Consiglieri, si è riunito si è riunito il Consiglio Comunale in **prima** convocazione.

Al momento della deliberazione in oggetto viene accertata come da seguente prospetto la presenza in aula dei Consiglieri:

				presente	assente
1)	LANARO	LAURA	Sindaco	X	
2)	OIOLI	MARIO FRANCESCO	Consigliere	X	
3)	GNAPPA	ANNA	Consigliere	X	
4)	GNAPPA	ALESSANDRA	Consigliere	X	
5)	DE CARLI	NICOLETTA	Consigliere	X	
6)	SEVERICO	STEFANO	Consigliere	X	
7)	VALLOGGIA	GRAZIANO	Consigliere	X	
8)	CENERINO	SAMANTHA	Consigliere	X	
9)	GATTI	ANGELA	Consigliere	X	
10)	GROSSINI	LORNA	Consigliere	X	
11)	VENDEMMIATI	SAMANTA RAFFAELLA	Consigliere	X	
TOTALI				11	0

Assenti giustificati risulta il Sig: _____.

Assiste il Segretario Comunale Lorenzi d.ssa Dorella.

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti la sig.ra LANARO arch. Laura nella sua qualità di *Sindaco* assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 16.Dic.2015.

OGGETTO: Convenzione tra i Comuni di Bogogno e Cavaglietto per la gestione in forma associata delle funzioni afferenti all'area del servizio tecnico comunale art. 30 D.Lgs. 18.Ago.2000 n. 267 e s. m. i. – modifica per ampliamento al Comune di Divignano con decorrenza 01.Gen.2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 30.Ott.2015 con la quale si approvava la "CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BOGOGNO E CAVAGLIETTO PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI AFFERENTI ALL'AREA DEL SERVIZIO TECNICO COMUNALE".

VISTO che il convenzionamento non era sufficiente per rispettare il limite stabilito dalla Legge Regionale n. 11 del 28/09/2012 che stabilisce il limite di 3000 abitanti per le zone prevalenza collinare.

DATO ATTO che la convenzione deliberata era stata stipulata ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 e aveva durata dal 01/11/2015 al 30/10/2018.

VALUTATA:

- la volontà espressa da parte del Comune di Divignano, con comunicazione pervenuta in data 16.Nov.2015, prot. 2322, di convenzionamento con i Comuni di Bogogno e Cavaglietto del servizio tecnico-urbanistico
- la disponibilità espressa da parte del Comune di Cavaglietto, con comunicazione inoltrata ai Comuni di Divignano e Bogogno, in data 18.Nov.2015, prot. 2340, di estendere la convenzione anche al Comune di Divignano
- la disponibilità espressa da parte del Comune di Bogogno, con comunicazione pervenuta in data 18.Nov.2015, prot. 2333, di estendere la convenzione anche al Comune di Divignano
- la compatibilità dell'impegno del Responsabile dell'ufficio tecnico verso il Comune di Divignano con l'attività lavorativa presso il Comune di Bogogno e di Cavaglietto
- la convenienza economica della gestione del servizio in convenzione.

VALUTATO inoltre che l'inserimento del Comune collinare di Divignano consente di raggiungere il limite dei 3000 abitanti per l'esercizio delle funzioni fondamentali ai sensi della normativa vigente.

VISTO CHE:

- le funzioni fondamentali da esercitarsi obbligatoriamente in modo associato sono quelle previste dall'art. 19 della Legge 7.08.2012, n. 135, (di seguito Legge) e precisamente per "l'ufficio tecnico":
 - Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale
 - Catasto
 - La pianificazione Urbanistica ed Edilizia di ambito comunale, nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale
 - L'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani
 - Edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province.

RITENUTO quindi di procedere alla disciplina dei rapporti tra i TRE Comuni nell'ambito di quanto previsto dall'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 nello spirito di collaborazione e di raggiungimento della maggiore efficienza che ispira tale dettato normativo prima ancora delle recenti disposizioni sull'associazionismo comunale.

VISTA l'allegata bozza di convenzione che si compone di n. 11 articoli e ritenuta la stessa meritevole di approvazione.

Visto il D.Lgs. 18.Ago.2000, n. 267e s.m.i..

Visto l'art 3 della Legge 07.Ago.1990, n. 241 e s.m.i..

Con voti undici favorevoli, nessuno contrario e nessun astenuto su undici presenti:

DELIBERA

DI AMPLIARE al Comune di DIVIGNANO la "CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BOGOGNO E CAVAGLIETTO PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI AFFERENTI ALL'AREA DEL SERVIZIO TECNICO COMUNALE" in essere e di procedere quindi alle modifiche della

relativa convenzione che viene proposta nel testo allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.

DI DARE ATTO che la convenzione già attiva tra i Comuni di Bogogno e Cavaglietto, sarà ampliata al Comune di Divignano con decorrenza dal 01.Gen.2016 fino al termine dell'attuale convenzione quindi fino al 30.Ott.2018.

Successivamente:

Con voti undici favorevoli, nessuno contrario e nessun astenuto su undici presenti:

DELIBERA

Di dichiarare il provvedimento testé adottato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BOGOGNO, DIVIGNANO E CAVAGLIETTO PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI AFFERENTI ALL'AREA DEL SERVIZIO TECNICO COMUNALE ART. 30 D. LGS. 18.Ago.2000 N. 267 E S. M. I.

L'anno duemila _____, il giorno _____ del mese di _____, nella Casa Comunale di _____ tra:

- ❖ **II COMUNE DI BOGOGNO C.F. 00429660038**, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore **GUGLIELMETTI ANDREA**, il quale interviene ed agisce in esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale N. del
- ❖ **II COMUNE DI CAVAGLIETTO C.F. 00288390032**, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore **LANARO LAURA**, il quale interviene ed agisce in esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale N. del
- ❖ **II COMUNE DI DIVIGNANO C.F. 00415310036**, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore **ZANOTTO DANIELE**, il quale interviene ed agisce in esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale N. del

PREMESSO

- che le Amministrazioni Comunali di cui sopra hanno disposto lo svolgimento dei servizi e delle funzioni afferenti il servizio tecnico comunale in modo coordinato, a norma dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000.

ARTICOLO 1 – OGGETTO E FINALITA'

In riferimento all'art. 19 della Legge 135/2012 le funzioni ascrivibili all'ufficio tecnico possono essere elencate come segue:

- B) Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale
- C) Catasto
- D) La pianificazione Urbanistica ed Edilizia di ambito comunale, nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale
- F) L'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani
- H) Edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province.

tuttavia, oltre alle predette, sono ascrivibili all'ufficio tecnico comunale convenzionato, attività relative a manutenzioni del patrimonio e del demanio, alla gestione degli automezzi, dell'edilizia privata, la gestione dell'area cimiteriale e quanto nell'organizzazione dell'Ente si ritiene di assegnare all'area tecnico-manutentiva e urbanistica.

ARTICOLO 2 – COMUNE CAPO-CONVENZIONE

Il Comune di Bogogno è capo-convenzione, in quanto è inquadrato nella pianta organica del Comune di Bogogno un Istruttore Direttivo.

La responsabilità del servizio convenzionato è assegnata al dipendente del Comune di Bogogno con la qualifica di Istruttore Direttivo.

ARTICOLO 3 – DOTAZIONI: RISORSE STRUMENTALI

- 1) Ogni Comune metterà a disposizione i mezzi tecnici di sua proprietà per offrire un efficace servizio.
- 2) I mezzi e le dotazioni acquistati con contributi di Enti Pubblici sono assegnati in misura uguale ad ogni Comune e si intendono facenti parte della dotazione del singolo Comune. Qualora il costo dell'attrezzatura sia tale da non potersi procedere all'acquisto di materiale per ogni Comune

convenzionato, in caso di scioglimento anticipato o comunque di non prosecuzione, dopo la scadenza del rapporto convenzionale, il Comune che intende trattenere per sé l'attrezzatura deve ristorare l'altro corrispondendo la quota relativa al valore residuale del bene, dedotto l'ammortamento.

ARTICOLO 4 – POSIZIONE GIURIDICA DEL PERSONALE

Il Comune di Bogogno è dotato oltre che di n. 1 Istruttore Direttivo di n. 1 operaio autista scuolabus, il Comune di Cavaglietto è dotato di n. 1 operaio addetto all'Ufficio Tecnico, il Comune di Divignano è dotato di un Istruttore Tecnico, di un operaio autista e di un operaio necroforo.

Il personale dei Comuni convenzionati conserva il proprio rapporto di servizio con il Comune di appartenenza, nel cui organico conserva la propria posizione giuridica ad ogni effetto di legge. Di conseguenza ogni atto giuridico/amministrativo riguardante il personale dipenderà dal Comune di appartenenza e più in particolare dal responsabile del personale del proprio Comune.

Al riguardo, relativamente agli atti di gestione della produttività e/o premi di risultato, nonché eventuali indennità oltre la normale retribuzione spettante, i relativi provvedimenti verranno assunti dal Comune di appartenenza sentita la conferenza dei Sindaci.

ARTICOLO 5 – ARTICOLAZIONE DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE

Sarà garantita la presenza del dipendente responsabile del servizio presso ciascuno degli Enti secondo le rispettive esigenze.

Il Comune di Divignano dispone di un dipendente con qualifica di istruttore tecnico dedicato al servizio, mentre il Comune di Cavaglietto non dispone di personale di ufficio.

Per le attuali modalità organizzative sono garantite al Comune di Cavaglietto sei ore settimanali svolte il giovedì mattina. Tuttavia la conferenza dei Sindaci, sentito il responsabile del servizio può concordare modalità e orari diversi, anche in relazione a situazioni di criticità temporanea presso i due Comuni traendone le opportune conseguenze, anche a livello di rapporti finanziari, senza che questo comporti una modifica del presente atto convenzionale.

Il personale addetto all'ufficio tecnico (operai) è gestito dal Responsabile del servizio che può disporre l'impiego sui Comuni convenzionati secondo le rispettive esigenze.

ARTICOLO 6 – CONGEDI, ASPETTATIVE

Le assenze per congedo ordinario o straordinario o per aspettativa del Responsabile del servizio sono autorizzate, nel rispetto delle disposizioni previste dal vigente C.C.N.L. dall'organo competente del Comune capo- convenzione previa comunicazione scritta all'altro Ente. Nel caso in cui nel corso dell'assenza si ravvisi la necessità di nomina di una supplenza a scavalco, il Sindaco del Comune capo-convenzione è competente all'individuazione del sostituto che presterà servizio in entrambi gli Enti.

ARTICOLO 7 – DURATA

- 1) La presente Convenzione ha durata con decorrenza dal 01 gennaio 2016 al 30 ottobre 2018.
- 2) Ogni Comune ha la possibilità di recedere unilateralmente dalla Convenzione, previa comunicazione con un preavviso di 3 (tre) mesi. E' possibile la risoluzione consensuale in qualunque momento mediante l'adozione di conformi provvedimenti da parte dei corrispettivi Consigli Comunali.

ARTICOLO 8 - CONFERENZA DEI SINDACI

- 1) Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m. e i., le parti convengono di istituire una Conferenza dei Sindaci, composta dagli stessi o dai loro delegati, per concordare le modalità di svolgimento del Servizio.
- 2) La conferenza dei Sindaci è convocata dal Sindaco capo-convenzione.

ARTICOLO 9 – RAPPORTI FINANZIARI

- 1) Le spese relative agli emolumenti per il personale addetto al servizio saranno erogate dal Comune di appartenenza.
- 2) Oltre al trattamento economico previsto dal vigente C.C.N.L. spetta al responsabile del servizio e al personale addetto il rimborso delle spese di viaggio sostenute per recarsi dal Comune di appartenenza ai Comuni convenzionati, solo nel caso di utilizzo dell'auto propria. Tale rimborso è a carico del Comune presso il quale l'operatore si reca. In caso di utilizzo di auto di proprietà dei Comuni nessun rimborso è previsto tra Enti.
- 3) Le altre spese, direttamente connesse alla attuazione organizzativa della convenzione, saranno, di norma, imputate al Comune Capo- convenzione, il quale provvederà ad assumere gli impegni e ad effettuare le liquidazioni.
- 4) I rapporti finanziari tra i Comuni associati sono ispirati al principio della solidarietà e della ripartizione degli oneri, pertanto le spese complessive relative alla gestione del servizio, secondo le attuali modalità organizzative, che il Comune di Cavaglietto assumerà a proprio carico, sono quantificate in € 7.000,00 annuali da versarsi al Comune di Bogogno in tre rate quadrimestrali e il Comune di Divignano assumerà a proprio carico spese quantificate in € 4.000,00 annuali da versarsi al Comune di Bogogno in tre rate quadrimestrali.
- 5) La Conferenza dei Sindaci è competente a verificare ciascun anno, entro il mese di Settembre, la congruità economica del presente accordo e di apportare quindi opportune modifiche senza che questo rappresenti una modifica dell'atto convenzionale.

ARTICOLO 10 – MISURA FISCALE

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, comma II, del D.P.R. n.634/1972, come modificato dall'art.5 del D.P.R. N.131/1987; le eventuali spese di registrazione saranno ripartite in eguale misura fra i Comuni convenzionati.

ARTICOLO 11 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si applicano le disposizioni di legge in materia.

Letto, firmato e sottoscritto:

PER IL COMUNE DI BOGOGNO
IL SINDACO

.....

PER IL COMUNE DI CAVAGLIETTO
IL SINDACO

.....

PER IL COMUNE DI DIVIGNANO
IL SINDACO

.....

Firmati all'originale

IL PRESIDENTE
f.to Lanaro arch. Laura

IL SEGRETARIO
f.to Lorenzi d.ssa Dorella

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dal Municipio li 17.Dic.2015.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Lorenzi d.ssa Dorella

Il sottoscritto Segretario Comunale, visto gli atti d'ufficio, su dichiarazione del Messo Comunale, attesta che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione nella sezione Albo Pretorio del sito internet istituzionale del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 17.Dic.2015 al 01.Gen.2016 come prescritto dall'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000.

Cavaglietto li 17.Dic.2015.

IL MESSO COMUNALE
f.to Gaboli Valter

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Lorenzi d.ssa Dorella